

SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024

Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese

1. IMPRESE BENEFICIARIE

Elementi minimi obbligatori	<p>Sono ammissibile le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;• essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;• disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio e che:<ul style="list-style-type: none">○ abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti;○ disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di:<ul style="list-style-type: none">▪ vendita al dettaglio di beni e/o servizi;▪ somministrazione di cibi e bevande;▪ prestazione di servizi alla persona;• non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";• non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. <p>Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);• avviare, secondo i tempi previsti dai singoli bandi e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti. <p>Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.</p> <p>I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del Distretto, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione</p> <p>In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte degli Enti Locali, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Enti locale presso gli enti competenti.</p> <p>In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).</p>
------------------------------------	--

Indicazioni e suggerimenti attuativi	<p>L'Ente locale ha facoltà di disciplinare ulteriormente la presente sezione, in considerazione delle specificità del proprio territorio, ed in particolare può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammettere progetti di imprese in partenariato o costituite in Rete di Imprese; • ammettere le attività di commercio su area pubblica che soddisfino i requisiti sopra previsti e che, in luogo di una unità locale, dispongano di una concessione all'interno dell'ambito territoriale del Distretto; • ammettere le attività di servizi alla persona che non soddisfino il requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti; • aggiungere altri requisiti soggettivi di ammissibilità che definiscano ulteriormente la platea delle imprese beneficiarie, quali ad esempio: specifiche categorie di attività escluse; la collocazione in una specifica porzione del Distretto ecc.
---	--

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Elementi minimi obbligatori	<p>Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti; • avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente; • accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni. <p>Gli interventi dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati presso una unità locale localizzata all'interno dell'area del Distretto e in possesso dei requisiti sopra indicati; • interessare una attività ammissibile (vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona).
Indicazioni e suggerimenti attuativi	<p>L'Ente locale può ulteriormente definire e precisare le tipologie di interventi sopra indicati, o prevedere ulteriori tipologie di interventi ammissibili, purché rispondenti alle finalità del bando regionale e alla strategia generale del progetto.</p>

3. SPESE AMMISSIBILI

Elementi minimi obbligatori	<p>I progetti delle imprese potranno prevedere sia spese in conto capitale che spese di parte corrente. L'Ente locale ha facoltà di definire in autonomia le specifiche voci di spesa ammissibili, purché pertinenti con gli interventi ammissibili.</p> <p>A titolo di esempio, possono essere ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese in conto capitale: <ul style="list-style-type: none"> ○ opere edili; ○ impianti; ○ arredi e strutture temporanee; ○ macchinari, attrezzature ed apparecchi; ○ veicoli ad uso commerciale; ○ realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • spese di parte corrente: <ul style="list-style-type: none"> ○ consulenze, studi ed analisi; ○ canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; ○ spese per eventi e animazione; ○ promozione, comunicazione pubblicità. ○ formazione del titolare o dei lavoratori; ○ affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa. <p>Per essere ammissibile al contributo con risorse regionali, il budget di spesa del progetto deve obbligatoriamente prevedere delle spese in conto capitale, in quanto le risorse regionali possono essere destinate solo a copertura di spese in conto capitale.</p> <p>Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto.</p> <p>Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; • i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; • i lavori in economia; • qualsiasi forma di autofatturazione. <p>In ogni caso le spese dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione; • essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori; • essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.
Indicazioni e suggerimenti attuativi	<p>L'Ente locale può ulteriormente disciplinare la presente sezione, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo specifico periodo di ammissibilità della spesa, che in ogni caso non può essere antecedente al 28 marzo 2022, data della DGR 6182/2022. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. • soglie minime e massime per le singole voci di spesa e per il totale delle spese.

4. CARATTERISTICHE DELL'AIUTO

Elementi minimi obbligatori	<p>L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.</p>
------------------------------------	--

	L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale.
Esempi	<p>Esempio 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo totale budget di spesa: € 10.000 • Importo spese in conto capitale: € 6.000 • Importo spese di parte corrente: € 4.000 • Aiuto massimo concedibile: € 5.000 • L'aiuto è pari al 50% della spesa totale <p>Esempio 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo totale budget di spesa: € 10.000 • Importo spese in conto capitale: € 4.000 • Importo spese di parte corrente: € 6.000 • Aiuto massimo concedibile: € 4.000 • L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale
Indicazioni e suggerimenti attuativi	<p>L'Ente locale può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissare l'importo massimo di aiuto concedibile ad una singola impresa; • modificare la percentuale di aiuto, purché non superiore al 50%. <p>Con risorse proprie, in aggiunta allo stanziamento di risorse regionali, l'Ente locale può prevedere anche aiuti di parte corrente o percentuali di aiuto superiori al 50%, purché nell'utilizzo della parte di risorse regionali sia garantito il rispetto delle regole sopra indicate.</p>

5. REGIME DI AIUTO

Elementi obbligatori	<p>Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le</p>
-----------------------------	---

	<p>attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p> <p>Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p>
Indicazioni e suggerimenti attuativi	<p>L'Ente locale può Introdurre il divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.</p> <p>L'Ente locale, in fase di domanda, dovrà raccogliere dalle imprese richiedenti una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, con cui queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento UE 1407/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; • attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE). <p>Non è invece necessario raccogliere dalle imprese richiedenti informazioni sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio in corso e nei precedenti due esercizi, in quanto le visure "de minimis" che gli Enti locali devono estrarre dal Registro Nazionale Aiuto hanno, in merito, valore di certificazione.</p>

6. PROCEDURE DI SELEZIONE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Procedure di selezione	<p>L'Ente locale può scegliere la tipologia di procedura selezione da applicare, tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Può essere stabilita una soglia minima di sufficienza sul punteggio. • procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito, con una soglia minima di sufficienza. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano conseguito un punteggio di merito almeno sufficiente sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. • procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. <p>L'Ente locale può inoltre, laddove sia prevista una valutazione di merito delle domande, definire liberamente i criteri di valutazione.</p>
Indicazioni attuative	<p>Nell'ambito degli adempimenti obbligatori per l'attuazione del bando, si ricordano in particolare i seguenti:</p>

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• stabilire nel bando i termini di conclusione del procedimento di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990;• effettuare le verifiche istruttorie relative al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato in fase di concessione, richiedendo tramite il Registro Nazionale Aiuti la Visura De Minimis;• registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR;• registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all'interno degli atti di concessione degli aiuti;• registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all'interno degli atti relativi (es: rideterminazione dell'aiuto o erogazione dell'aiuto); |
|--|--|

Ai fini della verifica del requisito di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, L'Ente locale dovrà:

- raccogliere dall'impresa richiedente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito;
- verificare a campione la veridicità di tali dichiarazioni tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.